

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro e « ad interim » del Bilancio
e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1968

Estensione della competenza territoriale della Sezione
di credito fondiario della Cassa di Risparmio di Gorizia

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1, lettera f) della legge 16 novembre 1939, n. 1797, relativa alla determinazione della competenza territoriale degli Istituti di credito fondiario, autorizzò la Sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia ad esercitare il credito fondiario nella provincia di Gorizia e nei comuni delle provincie di Trieste e di Udine nei quali la Sezione stessa aveva, all'epoca, operazioni di mutuo in corso, da accertarsi dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

In atto, l'attività istituzionale della censata Sezione di credito fondiario si estende oltre che nella provincia di Gorizia anche in quella di Udine, limitatamente ai mandamenti di Cervignano del Friuli e di Pontebba, nonchè nel territorio di Trieste, con la sola esclusione del centro cittadino.

La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ha istituito la regione Friuli-Venezia Giulia, alla quale, è stata conferita potestà legislativa anche nel campo dell'edilizia popolare, con l'osservanza dei principi generali dell'ordinamento giuridico statale ed in armonia con i principi fondamentali stabi-

liti dalle leggi nazionali nelle singole materie.

In conseguenza, si è posta l'esigenza per la Regione di potersi avvalere di un istituto di credito fondiario a dimensione regionale per dare più efficace attuazione a quegli interventi agevolativi nel settore dell'edilizia rientranti nella competenza della Regione medesima. A tal fine si renderebbe necessario estendere l'attuale limitata competenza della Sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia all'intero territorio regionale.

In materia di credito, la competenza legislativa della Regione, a termine del n. 8 dell'articolo 5 della citata legge n. 1 riguarda soltanto « l'ordinamento delle casse di risparmio, delle casse rurali e degli enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione ».

Nelle accennate attribuzioni non rientra la materia relativa alla competenza territoriale delle indicate categorie di aziende di credito poichè la delimitazione di tale competenza investe la più vasta sfera della disci-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

plina della raccolta del risparmio e dello esercizio del credito, la quale, indubbiamente, è di pertinenza degli organi centrali dello Stato.

Il Governo nazionale riconosce, però, la opportunità di estendere la competenza ter-

ritoriale della Sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia in considerazione delle esigenze e delle finalità della regione Friuli-Venezia Giulia ed ha, perciò, predisposto l'unito disegno di legge con cui si dispone in tal senso.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

La competenza territoriale della Sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia, istituita con regio decreto legge 24 febbraio 1938, n. 256, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 1088, è estesa a tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.